



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

numero **196** del **18-09-2019**

#### **OGGETTO:**

OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL' AVV. GIOVANNI CALIULO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Settembre con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione di G.C. n.149 del 15/7/2010 il Comune di Sala Consilina conferiva incarico all'avv. Giovanni Caliulo del Foro di Salerno per resistere nell'appello proposto dalla ditta Pagano & Ascolillo innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Campania n.658/2010, di rigetto della domanda di sospensione del provvedimento recante l'aggiudicazione definitiva della gara relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di infrastrutture in area PIP loc. Mezzaniello ad altra impresa;

**CHE** il giudizio in parola si concludeva con l'ordinanza n.4285/2010 con la quale la V sezione del Consiglio di Stato respingeva l'appello proposto;

**CHE** conclusa la propria attività professionale l'avv. Giovanni Caliulo chiedeva il pagamento delle competenze professionali per l'importo di euro 20.000,00 oltre c.a.p.,i.v.a. e spese;

**CHE** ritenuto oneroso il compenso richiesto dal sunnominato legale, quest'Amministrazione invitava lo stesso alla vidimazione della parcella dal competente Ordine degli Avvocati,il quale esprimeva parere sulle spettanze dovute per l'importo di euro 29.235,93 oltre rimborso spese, diritti IVA e maggiorazione ex art.11 legge 576/1980;

**CHE** pur in presenza del parere espresso dall'Ordine degli avvocati di Salerno, l'amministrazione ha ritenuto comunque molto oneroso il compenso determinato, non procedendo pertanto alla sua liquidazione;

**CHE** in merito alla vicenda e' stata stipulata convenzione per la negoziazione assistita su richiesta dell'avv. Giovanni Caliulo;

**DATO ATTO** che con nota pervenuta a mezzo pec in data 6/3/2017, l'avv. Anna Allegro, in nome e per conto del proprio assistito, avv.Giovanni Caliulo, invitava il Comune di Sala Consilina ai sensi dell'art.3 del D.L. n.132/2014, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai fini del pagamento della parcella professionale dell'importo di euro 29.235,93 oltre le spese, conseguente all'espletamento dell'incarico legale conferito all'avv. Giovanni Caliulo con la citata delibera della Giunta Comunale n.149/2010, al fine di resistere nell'appello proposto dalla soc.Pagano e Ascolillo dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar della Campania –Sez.di Salerno n.658/2010;

**CHE** con delibera di Giunta Comunale n.60 del 30/3/2017 è stato deciso di aderire al richiesto procedimento di negoziazione assistita, con l'assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione dell'avv.Francesco Alliegro del Foro di Lagonegro, con studio legale in Padula, conferendo allo stesso apposito incarico;

**CHE** con determina del Dirigente f.f. Area Affari generali n.71 (R.G.n.243) del 15/5/2017 veniva assunto impegno di spesa per il compenso da corrispondere all'avv.Franco Alliegro per l'espletamento l'incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita di cui all'art.3 del D.L. n.132/2014,per la definizione della vertenza in atto con l'avv. Anna Allegro;

**ATTESO** che nessun esito è stato raggiunto in sede di negoziazione assistita;

**VISTO** che, in merito al mancato pagamento del suindicato compenso l'avv. Giovanni Caliulo rappresentato e difeso dall'avv. Anna Allegro, con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato a questo Comune il giorno 6/9/2019, ha chiesto al Tribunale di Salerno di ingiungere al Comune di Sala Consilina il pagamento della somma di euro 35.872,77,oltre IVA e CPA oltre interessi al tasso legale, dalla deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno fino all'effettivo soddisfo nonché competenze e spese di procedura;

**VISTO** il decreto ingiuntivo n.2181/2019 del giorno 8/7/2019 R.G.3789/2019, notificato pedissequamente al succitato ricorso, con il quale il Giudice adito ha ingiunto a questo Comune di pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla ricorrente la suindicata somma di euro 35.872,77, per le causali di cui al ricorso stesso oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1305,00 per onorari, in euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali,iva e cpa ed oltre alle successive occorrende, avvertendo che avverso

lo stesso decreto potrà essere proposta opposizione avanti allo stesso giudice entro il termine di giorni 40 dalla notifica dello stesso;

**RICHIAMATI** a tal fine gli orientamenti giurisprudenziali costanti, in materia di liquidazione di diritti e onorari dell'avvocato, secondo i quali il parere del Consiglio dell'Ordine in relazione alla congruità del compenso richiesto dal professionista, non è vincolante e non ha valore probatorio, costituendo dichiarazione unilaterale del professionista( *Cassazione 7764/2012 - Cassazione n.230/2016- Cassazione n.19800/2016-Cassazione n.26065/201616-* );

**ATTESO** che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *“il solo titolare del potere di rappresentanza processuale”* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

**CHE** secondo la Corte, *“l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

**CHE** l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

**CHE** l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

**RILEVATO** che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *“contratto d'appalto”*;

**CHE** a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

**CHE** in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

**CHE** sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

**CHE** in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,( in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

**VISTA** la determina del Dirigente dell'Area Affari generali ed Istituzionali n.126 del 9/7/2019, con la quale in esecuzione della succitata precedente deliberazione n.73/2017, è stata aggiornata la short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

**RITENUTO** di dover provvedere alla costituzione dell'Ente al fine di proporre opposizione al suindicato decreto ingiuntivo pervenuto in data 6/9/2019 ed eccepire la non congruità della parcella presentata dall'avv. Giovanni Caliuolo;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1)di autorizzare il Sindaco *“pro tempore”*, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Salerno nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avv. Giovanni Caliuolo,per le motivazioni di cui alle premesse;

2)di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. \_\_\_\_\_, con Studio Legale in \_\_\_\_\_, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione;

3) di autorizzare il Dirigente f.f. Area Affari Generali in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della relativa convenzione, disciplinante patti e condizioni per l'espletamento dell'incarico conferito;

4) di fissare in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, per un totale di euro 1.418,80, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;

5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario da liquidare al predetto professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-V Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione 2019/2021-esercizio 2019;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa e di conferire incarico allo stesso avv. Francesco Alliegro di Padula che ha già seguito la vertenza nella fase della negoziazione assistita;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Francesco Alliegro del Foro di Lagonegro, con studio legale in Padula;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 18-09-2019

**IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI**  
f.to dott. Lucio Pisano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 18-09-2019

**IL DIRIGENTE AREA FINANZE**  
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 23-09-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 23-09-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to dott. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

**Li, 23-09-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Lucio Pisano

---